

CODICE DELLA STRADA
Titolo V - Norme di comportamento
Art. 168

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (1)

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 (2), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (8). Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (8) può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci (3) o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (8), di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (8), con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Con decreti del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (8), di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della *salute* (8), possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti

sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (4), modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (8) provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

(7) **8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85** (6).

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(9) **9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensio-**

ne della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

(10) 9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

(10) 9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9 (5).

(1) Con legge 12.8.1962, n. 1839 è stata autorizzata la ratifica dell'ADR (accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose), per cui, da quella data, per il trasporto internazionale vige tale normativa.

Successivamente, la direttiva n.94/55/CEE (in "l'accordo ADR" pag. 0000/02.00) recepita con DM 4.9.1996 (in "codice della strada" pag. 168.00.03) ha reso obbligatorio, all'interno degli stati dell'Unione europea, l'applicazione degli allegati tecnici dell'Accordo ADR, allineando compiutamente le normative interne a quelle internazionali e andando quindi ben oltre a quanto indicato al primo comma.

Le direttive CE hanno poi, via via, adeguato la disciplina agli emendamenti biennali dell'Accordo, secondo il seguente schema:

ADR	n. direttiva	data direttiva	DM di recepimento	in vigore in Italia dal
1995	94/55/CEE	21.11.1994	4.9.1996	1° gennaio 1997
1997	96/86/CE	13.12.1996	15.5.1997	1° luglio 1997
1999	1999/48/CE	21.5.1999	28.9.1999	23 ottobre 1999
	norme transitorie valide solo per U.E.			
	2000/61/CE	10.10.2000	3.5.2001	18 maggio 2001
2001	2001/7/CE	29.1.2001	21.12.2001	1.1.2002 (cl.7)
				1.1.2003 (altre cl.)
2003	2003/28/CE	7.4.2003	20.6.2003	1.1.2003 facoltativ.
				1.7.2003 obligator.

V. anche regolamento CDS da art. 364 ad art. 370.

Con direttiva CE n. 96/35/CE recepita con DLG 4.2.2000 n. 40 (in "la motorizzazione 2000" pag. 2000/051 o "l'autotrasporto di merci" pag. 0000/25.00) è stata istituita la figura professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, dettagliatamente regolamentata con successivi provvedimenti amministrativi.

Si rammenta infine la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 7938 del 6.12.1999 (in "banca dati ITER" pag. 044253) inerente alla sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi.

(2) Vedasi "codice della strada" pag. 168.00.01.

(3) Le parole "o classi di merci" sono state soppresse dall'art. 85 del DLG 10.9.1993, n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00).

- (4) Vedasi "codice della strada" pag. 168.00.02.
- (5) Parole così sostituite dall'art. 85 del DLG 10.9.1993, n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00), rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994 (in "la motorizzazione 1994" pag. 94133).
- (6) Importo della sanzione, in vigore dal 1.1.2003 fino al 31.12.2004, così adeguato con decreto del Ministro della giustizia 24.12.2002 (in "codice della strada" pag. 195.00.01) ai sensi dell'art. 195 CDS.
- (7) Il precedente comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dal DLG 30.12.1999, n. 507 (in "la motorizzazione 1999" pag. 99609 o "codice della strada" pagg. E.136 e 194.00.06 o "l'autotrasporto di merci" pag. D.160).
- (8) Denominazione così sostituita dal DLG 15.1.2002, n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04).
- (9) Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del DL 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003 (in "la motorizzazione 2003" pag. 2003/307 o "codice della strada" pag. E.162 o "la patente di guida" pag. 90.48.00).
- (10) Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del DL 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003 (in "la motorizzazione 2003" pag. 2003/307 o "codice della strada" pag. E.162 o "la patente di guida" pag. 90.48.00).